

N. 3282

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIOVANARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2012

Modifiche all'articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente l'affidamento in prova in casi particolari

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge, apportando alcune modifiche all'articolo 94 del testo unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, intende consentire al maggior numero di persone tossicodipendenti che hanno commesso reati, di espiare la propria pena presso una struttura socio-sanitaria residenziale, pubblica o del privato sociale, al fine di trasformare la detenzione in carcere in un'opportunità di cura e di recupero.

Infatti, con la modifica di cui al comma 1 sono aumentati i limiti di pena entro cui è consentita la concessione del citato beneficio, innalzandoli da sei a sette anni ovvero da quattro a cinque se la pena è relativa ai reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Si tratta di un aumento che vuole favorire il ricorso ad un istituto essenziale per garantire la disassuefazione e la riabilitazione dei tossicodipendenti, favorendone l'uscita dal circuito penitenziario. Questa ragione è stata privilegiata rispetto alle esigenze di tutela sociale che avrebbero potuto sconsigliare un più ampio ricorso all'istituto.

Ciò è stato reso possibile dalla convinzione che, in ogni caso, l'accesso al beneficio è subordinato al vaglio attento del magistrato.

Il magistrato di sorveglianza, in vero, ha non solo il potere-dovere di controllare il rispetto del limite di pena da espiare e la regolarità formale della domanda (*in primis*, che questa sia corredata, a pena di inammissibilità, dalla documentazione di cui al comma 2 dell'articolo 94 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica n. 309 del 1990), ma anche il poteredovere di esercitare un penetrante controllo «di merito» sulla sussistenza «dei presupposti per l'accoglimento della domanda», oltre che del «grave pregiudizio» derivante dalla protrazione dello stato di detenzione.

In una tale prospettiva, il magistrato di sorveglianza non potrebbe esimersi dal valutare, anche se con i limiti derivanti dalla cognizione sommaria impostagli dal provvedimento interinale che è chiamato ad adottare, l'attendibilità e la valenza della certificazione prodotta, in particolare sotto il profilo dell'idoneità del programma, in corso o progettato, ai fini del recupero del condannato. La lettera della norma è in tal senso inequivoca laddove impone di fornire, con la presentazione dell'istanza, «concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti» per il suo accoglimento: la previsione non avrebbe senso se al giudice fosse sottratto il correlativo potere-dovere di verifica.

Il controllo deve estendersi poi, in modo certamente non superficiale, alla verifica della sussistenza di elementi tali da far presumere il rischio del pericolo di fuga. Proprio in considerazione di tale potere-dovere di controllo, l'aumento dei limiti di concedibilità del beneficio può essere introdotto senza irragionevole pregiudizi per le esigenze di tutela della collettività.

Invece, con la modifica del comma 6-bis sempre dell'articolo 94 del testo unico, mutuando anche l'esperienza positiva della liberazione anticipata, si introduce un ulteriore meccanismo di favore onde stimolare il tossicodipendente al recupero ed alla riabilitazione, agevolandone al massimo il rientro nella società, anche attraverso il riconoscimento di un premio tangibile nei confronti di chi si sia efficacemente impegnato in tal senso.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. All'articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, secondo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «sette» e la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
- b) al comma 6-bis, è aggiunto, in fine, seguente periodo: «In ogni caso, il positivo completamento del programma di recupero determina la concessione di una detrazione della metà della pena eventualmente residua».